

Settore: RT
Proponente: 38.A
Proposta: 2016/796

del 05/07/2016



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.D. 597

del 11/07/2016

**RISORSE DEL TERRITORIO
GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE**

Dirigente: MEGGIATO Arch. Alessandro

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: CONCESSIONE DI IMMOBILE COMUNALE SITO IN VIA MARTIRI DELLE FOIBE,11. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA, APPROVAZIONE CONTRATTO DI CONCESSIONE E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 65 del 09.04.2015 si è provveduto ad approvare la nuova struttura organizzativa del Comune di Reggio Emilia, operativa dal 01/06/2015;
- con atto del 23/05/2015 P.G. n. 21333 il Sindaco ha provveduto all'attribuzione dell'incarico dirigenziale *ad interim* all'arch. Alessandro Meggiato della responsabilità di direzione del "Servizio Gestione del patrimonio immobiliare" sulla base dei criteri individuati dall'Amministrazione ed ai sensi delle disposizioni vigenti in materia, a decorrere dal 01/06/2015;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n.69 del 26/04/2016 sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2016 -2018 e il D.U.P. [Documento Unico di Programmazione];
- con deliberazione di Giunta Comunale del 14/06/2016, n. 121, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione dell'esercizio 2016, nel quale sono stati fissati i requisiti ex art. 169 del D.Lgs. 267/00;

Dato atto che:

- il Comune di Reggio Emilia è proprietario di un locale sito a Reggio Emilia in via Martiri delle Foibe n. 11 nell'area antistante il Cimitero di Coviolo, di superficie catastale pari a mq. 65 e censito al Catasto Fabbricati del Comune di Reggio Emilia sul Foglio 164, Mappale 643, sub 2 di categoria C/1;
- con Provvedimento Dirigenziale n. 690 del 12/05/16 è stata disposta la concessione a privati, tramite gara ad evidenza pubblica, del suddetto immobile e sono stati approvati contestualmente il bando di gara e lo schema del contratto di concessione amministrativa;
- in data 13/05/2016, a seguito dell'avvenuta pubblicazione del bando secondo la normativa vigente, la Commissione, designata con Provvedimento n. 690 del 12/05/2016, si è regolarmente riunita per l'espletamento della gara;
- come risulta dal verbale di gara, la Commissione ha provveduto all'apertura delle buste, alla verifica della regolarità delle offerte e all'aggiudicazione provvisoria alla ditta individuale "La Bottega del Marmista di Caiumi Fabio" con sede a Reggio Emilia in Via Martiri delle Foibe, 13, P. IVA 02714200355;

Considerato che:

- i controlli effettuati presso la Procura della Repubblica di Reggio Emilia, Ufficio Casellario, non hanno evidenziato alcun provvedimento definitivo, penale, civile o amministrativo emesso nei confronti del Sig. Caiumi Fabio, titolare della ditta aggiudicataria, come risulta dal Certificato del Casellario Generale n. 2069597/2016/R;
- la richiesta presentata con PG n. 35130/16 al Casellario Carichi Pendenti non ha ricevuto risposta nei 30 giorni previsti per i procedimenti amministrativi e pertanto si ritiene di potere applicare il principio del silenzio assenso;

Riscontrata la regolarità delle procedure eseguite, si ritiene di approvare il sopra menzionato verbale di gara che forma parte integrante e sostanziale del presente atto e di aggiudicare in via definitiva la gara alla ditta "La Bottega del Marmista di Caiumi Fabio" con sede a Reggio Emilia in Via Martiri delle Foibe, 13" C.F. CMAFBA80L23F463E, P.IVA 02714200355, risultante la migliore offerente avendo offerto un canone annuo pari ad € 6.600,00;

Ritenuto di:

- poter procedere alla stipula del contratto suddetto ai patti e condizioni approvati con il bando e riportati dettagliatamente nel dispositivo;
- dover provvedere alla restituzione, in osservanza alle prescrizioni del bando di gara, del deposito cauzionale di euro 600,00 costituito dalla ditta "La Bottega del Marmista di Caiumi Fabio" a titolo di garanzia provvisoria ai fini della partecipazione alla gara suddetta;

Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa come prescritto dall'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000.

Visti:

- Il D.Lgs. n. 267/2000 "Testo unico degli Enti Locali";
- Il vigente Regolamento per la disciplina dei contratti;
- Il vigente Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- Il vigente Regolamento per le Procedure di Gestione del Patrimonio Immobiliare;

DETERMINA

1. di approvare il verbale di gara del 13 maggio 2016, allegato al presente atto (Allegato A);
2. di aggiudicare in via definitiva la gara alla ditta individuale "La Bottega del Marmista di Caiumi Fabio" con sede a Reggio Emilia in Via Martiri delle Foibe, 13", C.F. CMAFBA80L23F463E, P.IVA 02714200355, risultante la migliore offerente;
3. di approvare il contratto di concessione, nella forma della scrittura privata non autenticata, a favore della ditta aggiudicataria rappresentata dal signor Caiumi Fabio nato a Montecchio il 23/07/1980 Codice Fiscale CMAFBA80L23F463E, in qualità di titolare, dell'immobile censito al Catasto Fabbricati del Comune di Reggio Emilia al Foglio 164, mappale 643, sub 2 cat. C/1, ai patti e condizioni di seguito riportati:

CONTRATTO DI CONCESSIONE

Con la presente scrittura privata non autenticata, da valersi ad ogni effetto di legge,

Il COMUNE DI REGGIO EMILIA (di seguito denominato Concedente), con sede legale in Reggio Emilia, Piazza Prampolini, 1, codice Fiscale e partita IVA n. 00145920351, legalmente rappresentato dall'arch. Alessandro Meggiato, nato a Dolo (VE) il 25/08/1970 (Codice Fiscale MGGLSN70M25D325U), in qualità di dirigente del Servizio Gestione del Patrimonio Immobiliare, giusto atto del Sindaco di Reggio Emilia PG n. 21333 del 23/05/2015, che dichiara di agire e stipulare in nome e per conto e nell'esclusivo interesse del medesimo in virtù degli artt. 56 dello Statuto comunale e 48 del Regolamento comunale per la disciplina dei contratti.

concede in uso

alla Ditta individuale La Bottega del Marmista di Caiumi Fabio (di seguito denominato Concessionario) con sede legale in Reggio Emilia, via Martiri delle Foibe n. 13, codice fiscale CMAFBA80L23F463E, P. IVA n.02714200355, rappresentata dal Sig. Caiumi Fabio, nato a Montecchio (RE) il 23/07/1980 .

l'immobile di seguito descritto ai seguenti patti e condizioni:

1) OGGETTO

Il presente contratto di concessione ha per oggetto l'immobile di proprietà comunale posto in Via Martiri delle Foibe, 11 censito al Catasto Fabbricati del Comune di Reggio Emilia sul Foglio 164 col mappale 643 sub.2 di categoria C/1, classe 5, superficie catastale mq.65,00, rendita catastale Euro 570,17.

Il locale si sviluppa su unico piano, ha ingresso indipendente ed è composto da spazio vendita di superficie lorda mq. 35,00 con annesso retro di superficie mq. 25,00 (comprendente il servizio igienico), oltre a porticato d'ingresso di mq. 25,00 in esclusiva pertinenza.

2) FINALITÀ

L'immobile sopradescritto viene assegnato per la specifica destinazione d'uso di negozio per attività di marmista, con divieto di modificarla per tutta la durata del presente contratto.

3) CERTIFICAZIONE ENERGETICA

Il Concessionario dichiara di avere ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'attestato n. 06765-107467-2015, in ordine all'attestazione della prestazione energetica dell'edificio ai sensi del D. Lgs n. 192/2005 e s.m.i.. Lo stesso provvederà all'aggiornamento del medesimo qualora si rendesse necessario in funzione delle opere eseguite.

4) DURATA DELLA CONCESSIONE

La durata della concessione è fissata in anni 6 (sei) a decorrere dal 01/07/2016 e con scadenza al 30/06/2022, rinnovabile alla suddetta scadenza per un uguale periodo alle stesse condizioni, fatta salva la positiva verifica da parte del Comune sull'avvenuto rispetto di tutti gli impegni assunti dal Concessionario.

5) CANONE DI CONCESSIONE

Il canone di concessione, derivante dall'offerta presentata dal concessionario in sede di gara sul canone base fissato dal Comune, è stabilito in Euro 6.600,00 (seimilaseicento) annui, da versare in rate trimestrali anticipate al 01/01, 01/04, 01/07 e 01/10 di ogni anno, su specifica richiesta del Comune (Concedente).

Il pagamento del canone sarà dovuto indipendentemente dall'inizio dell'attività da parte del concessionario entro la data di decorrenza pattuita.

A decorrere dal 2° anno il canone pagato sarà poi aggiornato annualmente in aumento, in base alle variazioni massime accertate dall'ISTAT nell'anno precedente, al 100%.

Le parti convengono che detto aggiornamento avvenga automaticamente, senza necessità di richiesta preventiva da parte del Concedente.

6) DIVIETO DI SUB-CONCESSIONE

È espressamente vietata la sub-concessione del locale, anche parziale, sotto qualsiasi forma, con o senza corrispettivo.

Nell'ipotesi di una futura cessione d'azienda, il Concessionario titolare è pertanto tenuto a richiedere il preventivo consenso del Concedente, che potrà (a sua discrezione) autorizzare il subentro di un nuovo soggetto nell'esercizio della concessione, purché in possesso dei necessari requisiti e nel rispetto delle finalità di cui al precedente art. 2).

Il Concedente si impegna a rilasciare di norma il predetto consenso, fatti salvi eventuali gravi motivi.

7) CONSEGNA E RICONSEGNA

Il Concessionario dichiara di aver visitato l'immobile, di conoscerne le attuali condizioni e lo stato manutentivo, e di ritenerlo nel complesso idoneo all'uso pattuito. I locali gli verranno pertanto consegnati nello stato di fatto in cui si trovano, segnatamente privi di qualsiasi arredo e/o attrezzatura.

I locali sono provvisti di impianto di riscaldamento a termosifone alimentato con caldaia a gas metano, impianto elettrico, servizio igienico completo di sanitari, con fornitura idrica.

Eventuali modifiche e/o integrazioni che si rendessero necessarie all'interno dei locali in funzione del nuovo arredamento dei locali, saranno a carico del Concessionario. Le chiavi per l'accesso ai locali saranno consegnate al Concessionario o suo legale rappresentante mediante sottoscrizione di apposito verbale, contestualmente alla stipula del contratto.

Il rinnovo del tinteggio degli interni è posto a carico del Concessionario, pertanto non sarà dovuto al momento della riconsegna dell'immobile.

Tutti gli eventuali interventi di adeguamento funzionale saranno concordati con gli uffici tecnici comunali e dovranno essere accompagnati da regolari certificazioni di conformità rilasciate a cura delle ditte esecutrici, con obbligo di depositarne copia presso le competenti autorità secondo normativa vigente.

Le opere ed addizioni eventualmente realizzate dal Concessionario saranno a tutti gli effetti acquisite al patrimonio del Comune, previo collaudo. Al termine della concessione (anche in ipotesi di cessazione anticipata per qualsiasi causa), i locali saranno riconsegnati in buono stato di manutenzione, salvo il deterioramento dovuto al normale uso.

Il Concessionario si impegna a rifondere al Comune i danni eventualmente riscontrati nell'immobile al momento del rilascio e documentati nel verbale redatto in tale sede. In caso di mancata o non totale riconsegna dei locali entro il termine stabilito di cessazione del rapporto, a qualsiasi causa dovuta, il Concessionario sarà assoggettato al pagamento del canone salvo il risarcimento per il maggior danno prodotto al Concedente.

Al termine (anche in ipotesi di cessazione anticipata per qualsiasi causa) della concessione, il Concessionario dovrà sgomberare i locali da tutti gli arredi ed attrezzature fisse e mobili, rilasciando il sito libero da persone e cose.

8) MODIFICHE OD INNOVAZIONI AI LOCALI

Il Concessionario non potrà apportare ai locali modifiche od innovazioni di nessun genere, compresa la destinazione d'uso pattuita, senza il preventivo consenso del Comune (per l'aspetto patrimoniale).

In ogni caso il Concessionario non avrà diritto ad indennità alcuna per eventuali migliorie non autorizzate, fermo restando il diritto del Comune di pretendere la riduzione in pristino per ogni innovazione posta in essere durante la concessione.

9) RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONI E LICENZE.

Col presente contratto il Comune delega il Concessionario a richiedere tutte le autorizzazioni, nulla-osta e licenze che si rendessero necessarie per l'esercizio della propria attività all'interno dei locali, nel rispetto della destinazione d'uso che è stata pattuita. Resta inteso che tali titoli abilitativi dovranno essere richiesti ed ottenuti a cura e spese del Concessionario senza che l'assegnazione dei locali costituisca impegno al loro rilascio da parte degli organi amministrativi competenti. Il Concedente resta in ogni caso esonerato da ogni responsabilità o conseguenza per difetto, diniego o revoca di concessioni, di autorizzazioni o licenze amministrative.

10) ONERI ACCESSORI E MANUTENZIONE ORDINARIA

Sono a carico del Concessionario le spese per il consumo di energia elettrica, riscaldamento, acqua potabile e depurazione fognatura, telefono, pulizia, oneri smaltimento rifiuti e più in generale tutti gli oneri inerenti alla conduzione dei locali e all'esercizio dell'attività per la quale sono destinati.

Dette spese saranno pagate mediante contratto d'utenza diretto, poiché l'immobile sarà dotato di autonome forniture. Saranno a carico del Concessionario sia l'attivazione che la risoluzione (in sede di riconsegna) dei contratti di fornitura per utenze di energia elettrica, acqua potabile, telefono, riscaldamento ecc. al termine (per qualsiasi causa) della concessione.

In caso di imprevisti, le spese di competenza dei locali saranno quantificate e addebitate dal Concedente, previa dimostrazione.

Il Concessionario si farà poi carico della manutenzione ordinaria durante l'intero periodo contrattuale. In caso di inadempienza o tardivo intervento, salvo quanto previsto al successivo art. 16), il Concedente potrà sostituirsi al medesimo eseguendo direttamente le riparazioni che si rendessero necessarie ed urgenti nell'immobile concesso, con diritto all'integrale rimborso della spesa sostenuta entro il termine di gg. 30 dalla richiesta.

Restano a carico del Concessionario tutti gli oneri, spese e competenze relativi alla verifica del funzionamento ed a quant'altro occorrente per eventuali adeguamenti normativi (in conformità all'evoluzione delle disposizioni di legge, limitatamente alla tipologia dell'attività svolta).

11) OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Sono inoltre a carico del Concessionario le seguenti prescrizioni:

- munirsi di tutte le autorizzazioni, licenze e quant'altro previsto dalle vigenti disposizioni di legge per l'esercizio della propria attività entro l'immobile, nel rispetto della destinazione d'uso pattuita;
- espletare con la massima cura ogni mansione ed incombenza connessa alla pulizia ed igiene dei locali;

- segnalare tempestivamente al Concedente ogni fatto e/o inconveniente che possa turbare la regolare conduzione dell'immobile.
- osservare e fare osservare le regole di rispetto del sito cimiteriale, non tenere depositi di materiali pericolosi, non destinare i locali ad uso contrario all'igiene, alla sicurezza, alla tranquillità ed al decoro dell'edificio e a non esporre cartelli e/o insegne non regolamentari.
- rispettare tutte le direttive emanate dalle competenti autorità, in materia di disciplina degli orari d'esercizio, disciplina delle attività rumorose, disciplina delle emissioni, ecc.

12) RESPONSABILITÀ DI CONDUZIONE

Il Concessionario è costituito custode dell'immobile assegnatogli e si obbliga a rispondere personalmente di tutti i deterioramenti o danni che dovessero essere causati ai locali da lui stesso o da persone che egli vi abbia immesso, anche solo temporaneamente.

Egli solleva inoltre il Comune (Concedente) da ogni e qualsiasi responsabilità per danni diretti o indiretti che potessero occorrere ad esso concessionario ed a terzi, derivanti da un proprio fatto doloso o colposo proprio o di terzi, o in conseguenza di negligenza e trascuratezza.

A garanzia e copertura dei danni da attività di conduzione sopra descritti, il Concessionario dichiara di aver stipulato idonea polizza assicurativa, che preveda massimali adeguati per il rischio di responsabilità civile e rischi di conduzione dell'immobile. La copertura assicurativa dovrà essere mantenuta valida ed efficace per tutta la durata della concessione e dovrà essere consegnata al Comune al momento della sottoscrizione del contratto.

13) GARANZIE

A garanzia degli obblighi contrattuali assunti, il Concessionario dichiara di aver costituito a favore del Concedente fidejussione bancaria o assicurativa di importo pari ad Euro 1.650,00 (milleseicentocinquanta), corrispondenti a tre mensilità del canone di concessione, che dovrà restare integra ed operativa fino all'avvenuta riconsegna dell'immobile e non potrà comunque essere svincolata se non dietro espresso consenso del Comune.

Detta somma costituisce garanzia sia per eventuali danni riscontrati in sede di riconsegna dell'immobile che per l'eventuale mancato pagamento del canone d'uso pattuito per un periodo superiore ad un trimestre.

La fidejussione dovrà contenere la clausola di "riscossione a prima richiesta", tale per cui il garante rinunci al beneficio della preventiva escussione del debitore principale. Dovrà altresì contenere la rinuncia alle eccezioni che spettano al debitore principale di cui all'art. 1945 C.C., con impegno a pagare a semplice richiesta scritta del Comune per quanto dovuto. Il Concessionario è tenuto ad integrare la fideiussione di cui il Concedente abbia dovuto valersi in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto, entro trenta giorni dalla notifica dell'avvenuto incameramento.

14) SOPRALLUOGHI, ISPEZIONI

Il Concedente potrà, in qualunque momento, ispezionare i locali concessi a mezzo di proprio personale, previa comunicazione (anche verbale) con opportuno preavviso.

15) SPESE CONTRATTUALI

Il contratto viene registrato ai sensi dell'art. 5 punto b) Parte I della tariffa allegata al DPR 131/1986.

Le spese di registro saranno suddivise al 50% tra le parti, mentre i rimanenti oneri contrattuali sono a carico del Concessionario. Il Concedente provvederà al pagamento dell'imposta dovuta in unica soluzione, indi al recupero della quota di spettanza della controparte.

In ipotesi di decadenza dalla concessione per fatto imputabile al Concessionario, saranno a suo carico le conseguenti imposte di registro.

16) IPOTESI DI DECADENZA DELLA CONCESSIONE

Il mancato pagamento del corrispettivo pattuito (art. 5) comprensivo degli oneri accessori (art. 10), entro i termini fissati, per un importo superiore alla copertura della fidejussione bancaria di cui all'art. 13), l'elusione del divieto di cui all'art. 6, il mutamento della destinazione dell'uso dei locali (artt. 2 e 8), le modifiche/innovazioni/migliorie non autorizzate (art. 8) produrranno ipso iure la decadenza della concessione, fermo restando l'obbligo di corrispondere il dovuto ed il risarcimento del danno a favore del Concedente nonché le responsabilità connesse allo speciale status del bene oggetto di concessione. In ogni caso il ritardato pagamento del canone e di tutto quanto dovuto dal Concessionario al Concedente alle scadenze convenute

costituirà il Concessionario in mora; da tale data saranno pertanto dovuti gli interessi legali sugli importi non corrisposti.

Qualora il Concessionario non adempia o contravvenga agli obblighi assunti e descritti negli articoli 7), 10), 11), 12), o a qualsiasi altro obbligo previsto nei precedenti articoli non comportanti ipso iure la decadenza della concessione, il Concedente, a mezzo di lettera raccomandata A.R, intimerà al Concessionario l'adempimento, fissando un termine. Il mancato adempimento nei termini fissati produrrà la decadenza della concessione, fermo restando l'obbligo di corrispondere il dovuto ed il risarcimento del danno a favore del Concedente.

Costituiscono altresì ipotesi di decadenza:

- il mancato inizio della attività nel termine di mesi 3 dalla decorrenza del presente contratto, salvo giustificati motivi che il Concedente si riserva di valutare;
- il fallimento, il concordato preventivo o altra procedura concorsuale in cui incorra il Concessionario;
- la perdita dei requisiti per l'esercizio dell'attività e/o cessazione dell'attività svolta dal concessionario, per qualsiasi causa;
- condanne per le quali sia prevista l'inibizione della possibilità di condurre le attività esercitate nei locali concessi ovvero sia prevista l'interdizione dai pubblici uffici;
- la revoca, la simulazione, la invalidità o inefficacia della fideiussione.

In tutti i casi di decadenza della concessione, il Concessionario è tenuto al pagamento del canone per il periodo di godimento del bene, fatto salvo il risarcimento del maggior danno derivante al Concedente.

17) FORO COMPETENTE

Le parti concordano che tutte le controversie inerenti e conseguenti al presente contratto siano di competenza del Tribunale di Reggio Emilia.

18) ELEZIONE DI DOMICILIO

A tutti gli effetti del presente contratto, compresa la notifica di atti esecutivi ed ai fini della competenza giudiziaria, il Concessionario elegge il proprio domicilio presso la sede legale.

19) RINVIO

Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente contratto si rinvia alle norme vigenti in materia ed alla L. 241/90.

20) MODIFICHE CONTRATTUALI

Qualsiasi modifica al presente contratto va approvata per iscritto.

4. di dare atto che la presente concessione dovrà essere **registrata** presso l'Agenzia delle Entrate di Reggio Emilia **entro il 20 luglio 2016**. Di provvedere, pertanto, al versamento dell'imposta di registro ammontante complessivamente ad **€ 992,00** tramite il modello F23 già compilato ed allegato al presente provvedimento, imputando tale spesa al capitolo **9245 del P.E.G. 2016**, denominato "spese amm.ve per gestione contratti patrimonio imposte e spese registro", codice prodotto-progetto 2016_PD_3802, centro di costo 0120, contabilità ambientale non rilevante, **giusto impegno n. 2016/416**;
5. di dare altresì atto che al recupero del 50 % delle spese di cui al precedente punto 2, come disposto all'art. 15 del disciplinare approvato con il presente atto, si provvederà tramite la procedura informatizzata "locazioni", analogamente alla riscossione dei canoni che avverrà con l'assunzione di un unico accertamento annuo che progressivamente verrà integrato successivamente all'emissione mensile dei MAV;
6. di disporre **la restituzione della somma di euro 600,00** versata a titolo di garanzia provvisoria per la partecipazione al bando indicato in narrativa, provvedendo pertanto:
 - ad **accertare l'entrata di € 600,00** al titolo 4, codice del piano dei conti integrato necessario per la definizione della transazione elementare ex artt. 5 e 6 del D. Lgs. 118/2011 come modificato dal D.Lgs. 126/2014: 9.02.04.01.001 del bilancio 2016 al **capitolo 14400/4** del PEG 2016 denominato "Depositi cauzionali per titoli diversi",

centro di costo 0120, emettendo contestualmente reversale di incasso di pari importo, regolarizzando così la partita pendente n. 6425 del 06/05/2016;

- ad **impegnare la spesa di € 600,00** con imputazione alla Missione 99, Programma 01 codice del piano dei conti integrato necessario per la definizione della transazione elementare ex artt. 5 e 6 del D. Lgs. 118/2011 come modificato dal D. Lgs. 126/2014: 7.02.04.02.001 del Bilancio 2016 al **capitolo 59400/4** del PEG 2016 denominato “Depositi cauzionali per titoli diversi”, centro di costo 0120, emettendo contestualmente mandato di pagamento di pari importo

nei confronti della ditta “La Bottega del Marmista di Caiumi Fabio” con sede a Reggio Emilia in Via Martiri delle Foibe, 13, C.F. CMAFBA80L23F463E, P.IVA 02714200355, con accredito della somma presso il Banco Cooperativo Emiliano - Credito Cooperativo, agenzia di Bibbiano al seguente IBAN IT90E0862366160000270100719;

7. di disporre l'invio del presente provvedimento al Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 183, comma 7 del D.lgs 267/2000.

Il Dirigente del Servizio
Gestione del Patrimonio Immobiliare
Arch. Alessandro Meggiato

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.